Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
I.C.S. "DON ROBERTO MALGESINI" di Gravedona ed Uniti
Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I grado
Via Guer snc, 22015 Gravedona ed Uniti (CO) Cod. Mecc. COIC81900L - C.F. 93006970136 – C.U.U. UF9DZA
Email: coic81900l@istruzione.it - PEC: coic81900l@pec.istruzione.it Sito: www.icmalgesini.edu.it Tel. 0344 85217

COIC81900L - AF5DEFF - REG. PROTOCOLLO - 0005481 - 08/05/2025 - II.10 - U

Gravedona e Uniti, data e protocollo informatici

Alla R.S.U.
p.c. Personale Scolastico

Sito e Atti

Oggetto: **Elenco eletti RSU di Istituto. Richiesta nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) – Art. 47 D.Lgs. 81/2008**

A seguito delle risultanze delle elezioni RSU per il corrente triennio, si comunica al personale scolastico tutto che gli eletti sono:

- Tozzo Sara (Federazione UIL SCUOLA RUA)
- Nirosi Elena (Federazione UIL SCUOLA RUA)
- Copes Fulvia (FLC CGIL)
- Stromillo Gerardo (ANIEF)
- Farina Alessandra (CISL – Scuola, Università, Ricerca)
- Piazzi Chiara (CISL – Scuola, Università, Ricerca)

Si ricorda a tutti gli interessati che i lavoratori possono eleggere o designare almeno un RLS (art. 47, comma 1), scelto, se disponibile, nell'ambito delle rappresentanze sindacali (RSU d'istituto). Il RLS per la sicurezza è eletto dai lavoratori o designato dalla R.S.U. in proprio seno; in assenza delle rappresentanze sindacali (RSU), il rappresentante sarebbe eletto dai lavoratori al loro interno. Per le realtà con meno di 200 dipendenti, è sufficiente un solo RLS mentre la normativa ne prevede 3 per le realtà con più di 200 dipendenti. *Nulla vieta che, anche negli istituti scolastici con più di 200 dipendenti, vi possa essere solamente un RLS*.

Si sottolinea altresì il fatto che la figura di RLS non è obbligatoria all'interno di un Istituto scolastico, ma si configura come un **diritto dei lavoratori ed un'importante opportunità per il Sistema Sicurezza dell'Istituto**. A nessun titolo il Dirigente Scolastico può individuare e designare direttamente il RLS**, che rimane prerogativa esclusiva delle RSU (designazione) o dei lavoratori (elezione).**

Il ruolo del RLS è descritto nell'Art. 50 c. 1 del D.lgs. 81/2008 e può essere sintetizzato definendoli quale "**portavoce**" dei lavoratori nonché vero e proprio "**garante** "nelle

Firmato digitalmente da SAMUELE TIEGHI

fasi di **partecipazione** e **consultazione** relativi gli aspetti in materia di sicurezza sul lavoro. Tralasciando gli aspetti formali e i compiti definiti dall'art. 50 del D.lgs. 81/08, il RLS ha facoltà /diritto di:

- Portare all'attenzione del **RSPP**, **Preposti, Datore di lavoro**, eventuali segnalazioni, suggerimenti, proposte di miglioramento;

- Partecipare alla **Riunione Periodica** che si tiene ogni anno (per aziende con più di 15 dipendenti);

- Accedere ai **documenti di valutazione dei rischi** (DVR) e di essere consultato preliminarmente ad ogni revisione/aggiornamento;

- Accedere a tutti i **luoghi di lavoro** dell'azienda.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha altresì **diritto-dovere** ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità, la durata (il numero di ore previste non deve essere inferiore alle 32) e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono da effettuarsi nel rispetto dei seguenti contenuti minimi previsti dall'Art. 37 comma 11. Annualmente è previsto un aggiornamento per un impegno pari a 8 ore.

La mansione non è retribuita.

Nell'ambito delle proprie competenze datoriali quale Dirigente Scolastico dell'Istituto,visto il quadro normativo e considerata la necessità di aggiornare i dati relativi alla figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), **si chiede formalmente alla RSU d'istituto di voler comunicare con apposita dichiarazione scritta il nominativo del RLS eletto/designato tra i lavoratori dell'istituzione scolastica, come previsto dalla normativa vigente**.

Infine, come recita l'art. 50, comma 7 del D.Lgs. 81/2008, si ricorda che "l'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di Responsabile o Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione".

Si richiede che tale comunicazione sia fornita tempestivamente e comunque entro e non oltre il giorno 18.05.2025, al fine di adempiere agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

In assenza di tale comunicazione, si procederà alla segnalazione della mancata designazione agli organi competenti, come previsto dal suddetto decreto.

Si ringrazia per la collaborazione.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Tieghi Samuele
(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)

Firmato digitalmente da SAMUELE TIEGHI